

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARTE DELLA MUSICA

Articolo 1 Costituzione

Art.1

Costituzione e sede

1.1 E' costituita una Associazione Culturale di promozione sociale denominata ARTE DELLA MUSICA, con sede a Zoppola in Via Leonardo Da Vinci presso Auditorium Comunale.

1.2 L'Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

1.3 L'Associazione è costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000 e sue modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal seguente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

1.4 L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazioni dello Statuto.

Articolo 2 Scopo e oggetto sociale

2.1 L'Associazione si propone di tutelare, favorire e promuovere la cultura musicale e l'arte in genere anche mediante l'organizzazione di mostre, manifestazioni, concerti, convegni, esibizioni, dibattiti, attività culturali specifiche ed artistiche in genere, pubbliche o private, feste ed attività ricreative nonché mediante l'istruzione, promozione e gestione di scuole e corsi per i soci e i figli dei soci aventi finalità di educazione musicale; curare la pubblicazione di opere prodotte dai propri associati o da terzi inedite o già edite; rappresentare la musica in particolare e l'arte in genere nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà:

a) creare, gestire e organizzare gli spazi e gli strumenti per promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;

b) attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero;

c) organizzare Corsi di Aggiornamento per docenti di materie musicali di scuole di ogni ordine e grado.

d) offrire un punto di riferimento orientativo per tutti gli appassionati di musica;

e) editare pubblicazioni, stampati e materiale audio/video;

f) organizzare borse di studio e premi nazionali e internazionali.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di immobili e attrezzature.

A tal fine l'associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'associazione è nata.

Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

Articolo 3 Soci e domanda di ammissione

3.1 – Soci

I Soci si dividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

I Soci Fondatori sono i primi firmatari dell'Atto Costitutivo.

I Soci Ordinari sono coloro che avendone i requisiti, chiedono di far parte dell'Associazione.

I Soci Onorari sono persone fisiche, distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione, e divulgazione della musica, ed insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci. Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota di ammissione.

3.2 Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci ordinari tutte le persone fisiche e giuridiche che vogliono aderire alle attività dell'Associazione e che ne facciano richiesta.
2. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, volontario e impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo prestampato da ritirare presso la Sede. La domanda sarà indirizzata al Presidente e deve contenere l'accettazione dello statuto e degli organi di rappresentanza sociali.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli

effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

6. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Articolo 4 Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota di Associazione, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svolgasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al presente statuto.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
4. I soci che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta. Ogni delegato non potrà rappresentare più di un Socio.
5. A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.
6. Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.
7. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

L'associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 5 Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
 2. morosità protrattasi oltre due mesi dalla fine dell'esercizio sociale del versamento della quota associativa;
 3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 4. scioglimento dell'associazione secondo le disposizioni del presente statuto.
- Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera 3, assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- L'associato radiato non può essere più ammesso.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, ne vantare pretese sul patrimonio sociale.

Articolo 6 Organi sociali

1. Gli organi sociali sono costituiti da:
 - a) l'assemblea generale dei soci;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo.

Articolo 7 Funzionamento dell'assemblea dei soci

- 1.L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2.La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
- 3.L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 4.Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 5.Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 6.Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 8 Diritti di partecipazione

- 1.Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
- 2.Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 9 Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 10 Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 11 Validità delle assemblee

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
4. Per le modifiche al presente statuto e ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli

associati.

Articolo 12 Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 10 (dieci) membri eletti, compreso il presidente, nei tempi e nei modi decisi dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. Ai membri del Consiglio Direttivo, spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento degli incarichi associativi.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
5. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
6. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
8. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
9. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
10. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 13 Dimissioni di un consigliere

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati disponibili, si procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte della prima assemblea utile oppure il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo

l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 14 Convocazione del direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 15 Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) attuare le finalità previste dallo statuto;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al presente statuto;
- e) emanare o modificare o revocare, nell'ambito delle proprie competenze, regolamenti, disposizioni, relativi all'attività sociale;
- f) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- g) deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- h) decidere sulla sistemazione dei locali adibiti a tutte le attività istituzionali;
- i) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- j) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- k) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- l) nominare il Direttore Artistico

Articolo 16 Il presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta di voti.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
3. Egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma legale e come tale è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell'Associazione.
4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.
5. Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
6. Il Presidente rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 18 Il segretario e il tesoriere

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
2. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 19 Il Direttore Artistico

Al Direttore Artistico spettano la guida e le scelte artistiche dell'associazione. Tale figura è fondamentale per perseguire gli scopi enucati all'articolo 2 del presente statuto. Il Direttore Artistico deve avere almeno i seguenti requisiti:

1. Essere musicista di professione
2. Essere diplomato nei conservatori di stato in almeno uno strumento musicale
3. Avere svolto attività didattica da almeno 15 anni
4. Essere arrangiatore e compositore
5. Avere all'attivo almeno una importante incisione discografica

Articolo 20 Anno sociale e rendiconto

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 Patrimonio

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso

lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

Articolo 22 **Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dal Codice di Procedura Civile.

Articolo 23 **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua gli stessi scopi o ai fini di pubblica utilità nello spirito dell'oggetto sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

I Regolamenti interni e le disposizioni emesse dagli Organi competenti nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti, Soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti

Articolo 24

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme alle norme di Legge in materia di Associazioni del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai Regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli atti di cui al comma precedente, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di Associazioni ed al Codice Civile della Repubblica Italiana.